

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2026 il mese di aprile il giorno 01 in Padova (PD), in Via Vittorio Lazzarini n. 3, sono presenti:

1. Veronica Baioccatto nata a Rovigo il 10/03/1990 residente a Padova Cap 35127 in via Vittorio Lazzarini 3, codice fiscale BCCVNC90C50H620D.
2. Alberto Casna nato a Dolo (VE) il 12/02/1990 residente a Lugano (CH) Cap 6900 in via Marco da Carona 6, codice fiscale CSNLRT90B12D325.
3. Andrea Ermolao nato a Dolo (VE) il 22/04/1969 residente a Padova Cap 35124 in via Alberto da Osa 4, codice fiscale RMLNDR69D22D325U.
4. Marco Bazo nato a Treviso (TV) il 11/02/1987 residente a Treviso Cap 31100 in via San Giovanni Bosco 8/B, codice fiscale BZAMRC87B11L407I
5. Giacomo Nicotera nato a Trieste il 15/07/1996 residente a Mareil Marly Cap 78750, 116 Route de l'étang la ville, codice fiscale NCTGCM96L15L424F
6. Silvia Bressan nata a Padova il 07/10/1980 residente a Padova Cap 35129 in via A. Formis, 8 codice fiscale BRSSLV80R47G224M
7. Federico Lubian nato a Rovigo il 11/09/1986 residente a Rovigo Cap 45100 in via Irma bandiera n25, codice fiscale LBNFRC86P11H620Q
8. Giorgio Soffiato nato a Rovigo il 30/10/1983 residente a Rosolina (RO) Cap 45010 in via Po di Levante 4, codice fiscale SFFGRG83R30H620F

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

È costituita fra i soci presenti ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, abbreviato in C.T.S.) e della normativa vigente, l'Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Blackout"; a decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'Associazione diventerà "Blackout Associazione di Promozione Sociale" abbreviata in "Blackout A.P.S.".



L'Associazione ha sede legale in Padova (PD), Via Lazzarini 3, ha durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal D. Lgs. 117/2017, dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dai contenuti del presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto allegato al presente.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La mission dell'Associazione è divulgare la conoscenza della concussione cerebrale sport correlata, per impattare positivamente sulla salute degli atleti e poter preservare la loro salute da complicanze acute e croniche. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ex Art. 5, C.T.S.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini può promuovere e sviluppare, nei limiti consentiti dalla legge, le seguenti attività:

- sostegno della ricerca scientifica sulla concussione cerebrale sport correlata nei suoi aspetti di laboratorio e clinici e, in particolare, sostegno di progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori impegnati nelle attività di interesse generale, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca svolta a livello nazionale e internazionale;



- promozione ed erogazione dell'attività e iniziative di formazione a operatori scolastici, sportivi, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali, direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo e la predisposizione di sistemi di tracciabilità e certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi da parte di enti scolastici, universitari e professionali;
- promozione ed erogazione della formazione in ambito universitario e post-universitario;
- sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e promozione della conoscenza della concussione cerebrale;
- ricerca scientifica svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati.

Le attività sopra evidenziate sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la sovranità dell'assemblea, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; la loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Ai fini della costituzione del patrimonio iniziale dell'Associazione, i componenti dichiarano di avere già prima d'ora versato la somma di euro 30,00 (trenta/00) ciascuno e che pertanto il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a euro 240,00 (duecentoquaranta/00).

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per il primo mandato triennale, come previsto dall'art.8 dello statuto, nelle persone di Veronica Baiocco, Alberto Casna, Silvia Bressan, Marco Bazo e Giacomo Nicotera. Presidentessa, Veronica Baiocco,



D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; la loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Ai fini della costituzione del patrimonio iniziale dell'Associazione, i comparenti dichiarano di avere già prima d'ora versato la somma di euro 30,00 (trenta/00) ciascuno e che pertanto il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a euro 240,00 (duecentoquaranta/00).

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per il primo mandato triennale, come previsto dall'art.8 dello statuto, nelle persone di Veronica Baiocco, Alberto Casna, Silvia Bressan, Marco Bazo e Giacomo Nicotera. Presidentessa, Veronica Baiocco, Vicepresidentessa Silvia Bressan, Tesoriere Alberto Casna e Segretario Giacomo Nicotera, i quali dichiarano di accettare la carica.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2026; i successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

È parte integrante del presente atto lo Statuto composto dai suoi 23 articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita, ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 82 c. 5 Lgs. 117/2017, il presente atto viene registrato in esenzione da imposta di bollo.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Letto firmato e sottoscritto.

Padova, 01/04/2026

ALBERTO CASNA

Alberto Casna

GIORGIO SOFFRATO

Giorgio Soffrato

FEDERICO LUBIAN

Federico Lubian

VERONICA BAIOTTO

Veronica Baiotto

Marco Bazo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale T di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
il 29/04/26 Serie 3
N° 567 per detto atto versati
Euro 200,00
di cui Imp. di Bollo 1

SILVIA BRESSAN

Silvia Bressan

GIACOMO NICOTERA

Giacomo Nicotera

ANDREA ERMOLO

Andrea Ermolo 4

12 Euro 2026/10
1-406/19

STATUTO
Blackout Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica

1. È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo Settore, abbreviato in C.T.S.), l'Associazione denominata "Blackout" (di seguito "Associazione").
2. L'acronimo "A.P.S." dovrà essere utilizzato dal momento della sua iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dal presente Statuto.

Art. 3 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede nel comune di Padova.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 4 – Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La mission dell'Associazione è divulgare la conoscenza della concussione cerebrale sport correlata, per impattare positivamente sulla salute degli atleti e poter preservare la loro salute da complicanze acute e croniche.

Per raggiungere questo scopo l'Associazione si relaziona con tutti i principali interlocutori nel mondo dello sport, declinando per ognuno attività specifiche:

- per atleti, studenti e professionisti del settore sportivo e scolastico: creare consapevolezza e dare strumenti utili per essere informati sul tema della concussione cerebrale attraverso contenuti distribuiti sui principali canali di comunicazione attraverso eventi divulgativi per scuole, società sportive, federazioni sportive, partecipazione a eventi sportivi, comunicazione massiva digitale, vendita gadgets;
- per professionisti sanitari: trasferire conoscenza per un corretto riconoscimento e gestione problematica clinica attraverso l'organizzazione di eventi formativi, corsi di formazione, networking nazionale online e offline.
- per stakeholder istituzionali: implementazione clinica dei percorsi delle concussion clinic, partecipazione a istituzione PDTA regionali/nazionali, stringere partnership istituzionali.

Tutto quanto sopra mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.



2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, C.T.S.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nell'ambito dei sopra menzionati ambiti, l'Associazione realizza le seguenti attività:

- sostegno finanziario della ricerca scientifica sulla concussione cerebrale sport correlata nei suoi aspetti di laboratorio e clinici e, in particolare, finanziamento di progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori impegnati nelle attività di interesse generale, inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché di tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca svolta a livello nazionale e internazionale;
- promozione e erogazione dell'attività e iniziative di formazione a operatori scolastici, sportivi, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali, direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni, la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo e la predisposizione di sistemi di tracciabilità e certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi da parte di enti scolastici, universitari e professionali;
- promozione ed erogazione della formazione in ambito universitario e post-universitario;
- sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e promozione della conoscenza della concussione cerebrale;
- ricerca scientifica svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del C.T.S.

4. Le attività potranno essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, familiari o conviventi con gli stessi, anche tramite pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del C.T.S., l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: ai propri soci e familiari

conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, in linea con l'art 85, comma 4) del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 79 del C.T.S., e successive modificazioni e integrazioni. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

8. Per la realizzazione di tutte le attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza finalità di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può, inoltre, stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali, e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – Soci

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la volontà di recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.



4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera associativa;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) a eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prendere visione dei libri sociali.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3. I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'associazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative;
- d) a adempiere nei termini previsti alle obbligazioni nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

1. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

2. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il primo trimestre di ogni anno.

3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



4. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

5. Il socio perde la qualifica per: dimissioni, scioglimento volontario dell'associazione, decesso, decadenza ed esclusione a seguito della perdita dei requisiti, o a seguito di sanzione comminata dagli organismi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme statutarie.

Art. 8 – Organi dell'associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo, laddove nominato;
- e) il Comitato Etico-Scientifico.

3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo; tutte le cariche associative sono elettive.

4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività nel rispetto delle previsioni degli Art. 8, comma 3, e 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni normative vigenti.

5. L'Associazione potrà erogare compensi, premi, gettoni, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, sia per l'esercizio diretto di attività sociali che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione e ha il compito di:

- a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
- d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di Controllo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.



2. Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo
3. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno due decimi degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2 del C.T.S. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.
5. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9. Nel caso di scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio sociale e per le modifiche statutarie, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In tale ipotesi è necessaria la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà degli associati in seconda convocazione. Per quanto non previsto dal presente comma si applica quanto disposto nei precedenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti fra gli associati parte del nucleo dei fondatori o parte dell'Associazione da almeno due anni.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Viene comunque convocato entro quindici giorni dall'elezione del presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

9. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) mantenere rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- b) elaborare progetti atti a ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati di ogni genere;
- c) attuare gli indirizzi dell'assemblea;
- d) approvare i programmi di attività;
- e) approvare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'espulsione degli stessi;
- h) deliberare in merito a tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto.
- i) ammettere i professionisti della salute alla Rete dei professionisti, tramite selezione curriculare.
- j) eleggere i membri del Comitato Etico-Scientifico

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.



5. In caso di urgenza, il Presidente, può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato nel termine di 5 (cinque) giorni per ratificarne le decisioni.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 13 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del C.T.S. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del C.T.S. la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Comitato Etico Scientifico

1. Il Comitato Etico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, dura in carica tre esercizi e il suo mandato è rinnovabile.

2. I suoi componenti devono essere selezionati tra soggetti con ampia visione della ricerca scientifica nell'ambito della concussione cerebrale applicata alla medicina dello sport e a tutti gli ambiti specialistici multidisciplinari coinvolti, poiché ogni membro deve essere in grado di discutere, valutare e partecipare a tutte le attività del Comitato stesso, anche al di fuori della propria particolare competenza scientifica. Possono essere parte di tale organo sia membri parte dell'Assemblea dei soci che persone esterne all'Associazione.

3. Esso ha tra i suoi compiti:

- valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio



- supportare il Consiglio Direttivo nell'ammissione dei professionisti sanitari alla Rete dei Professionisti
- esprimersi in merito alle iniziative proposte dal consiglio direttivo in termini di formazione e sensibilizzazione dei diversi stakeholders
- valutare eventuali collaborazioni con altre entità a supporto del raggiungimento degli scopi associativi

Art. 15 – Volontari

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto stabilito dall'art. 36 del C.T.S.
2. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S.
3. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo e in conformità alla normativa applicabile, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 16 – Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri tipi di accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali;
- b) proventi della gestione del patrimonio;
- c) ricavato delle attività di cui agli art. 5, 6 e 7, del C.T.S.;
- d) ricavato della gestione di servizi e progetti;
- e) contributi di soci e altre persone fisiche;
- f) contributi di enti pubblici e privati;
- g) convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) titoli di solidarietà;
- i) attività commerciali marginali.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento e di estinzione dell'Associazione, di morte, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 18 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2026.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del C.T.S. L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del C.T.S.

5. Al verificarsi di quanto previsto dall'art. 14 del C.T.S. l'Associazione sarà tenuta a redigere il bilancio sociale.

6. Al verificarsi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 19 – Obblighi assicurativi



1. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 – Iscrizione al RUNTS

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fornendo le informazioni a tale scopo richieste.

2. Si impegna, inoltre, a iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tutte le modifiche alle informazioni già fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 – Trasformazione, fusione e scissione

1. L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

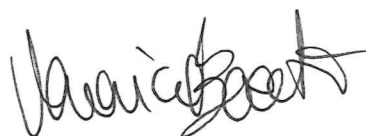
Art. 22 – Scioglimento

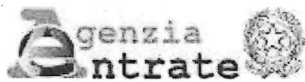
1. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, secondo quanto disciplinato nel C.T.S.

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo", is positioned at the bottom right of the page.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 4

Registrazione di Atto Privato

Il 29/04/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNP , serie 3 , numero 567

data di stipula: 01/04/2026

ident.vo telematico: TNP26L000567000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92335930282

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92335930282				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24